

**ORDINANZA N. 5/2025
AEROPORTO DI MILANO LINATE**

**VARIAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E/O ALLA SOSTA
NELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO
DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE**

Il Direttore Territoriale Milano

- VISTO** Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al Sistema Penale*" e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "*Nuovo Codice della Strada*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 recante "*Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Milano Linate*" della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC;
- VISTO** l'art. 14, rubricato "*Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta*" dell'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 di cui innanzi;
- VISTI** l'atto rep. n. 10124/5330 del 2 dicembre 2024 del Notaio Marco Ferrari con cui la SEA S.p.A., in ordine alle operazioni di riorganizzazione delle aree di parcheggio interne al sedime propedeutiche al progetto LAD e alla realizzazione del Parcheggio "Nord", la SEA S.p.A. nominava Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 89, lett. c), del D.Lgs. 81/2008, l'Ing. Fabio Tari, conferendo al medesimo la procura;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione del progetto esecutivo del parcheggio a raso "Nord" da parte della Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti di ENAC con provvedimento di cui al prot. n. ENAC-PROT-22/07/2025-0105422-P;
- CONSIDERATO** che la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA S.p.A.), con nota PEC di cui al prot. 0019583-15/12/2025-SEA_SPA-DIN0130-P (rif. prot. ENAC n. ENAC-PROT-15/12/2025-0181764-A), recante oggetto

“Aeroporto di Milano Linate - Richiesta di adozione di Ordinanza di modifica temporanea della viabilità (ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii., recante “Nuovo Codice della Strada”) ai fini della realizzazione del parcheggio a raso “Nord” per operatori aeroportuali”, ha chiesto alla Direzione Territoriale Milano di emettere Ordinanza al fine di modificare e disciplinare temporaneamente il traffico nell’area *land side* dell’Aeroporto di Milano Linate su cui insistono le attività attinenti al Prog. LI24009 (Realizzazione del parcheggio a raso Nord), con il conseguente assorbimento di una corsia di marcia nel tratto di strada perimetrale individuato nelle planimetrie redatte e trasmesse dal Gestore Aeroportuale;

- PRESO ATTO** altresì, della successiva nota email del 23 dicembre 2025 (prot. ENAC n. ENAC-EXALM-29/12/2025-0187867-A) con cui il Gestore Aeroportuale ha comunicato l’avvio delle attività di cantiere a partire dal 07/01/2026 fino al 28/02/2026;
- ACQUISITE** le planimetrie dell’area coinvolta ed oggetto della su indicata richiesta sottoposta dalla Società di Gestione che, allegate alla presente ordinanza, ne costituiscono parte integrante, e da cui si evincono le modifiche e variazioni del sedime ritenute dal Gestore opportune e necessarie a favorire il corretto flusso dei mezzi e delle persone in ragione delle attività di cantiere che ivi insistono;
- RITENUTO** che la variazione richiesta dalla SEA S.p.A. risulta indispensabile per garantire un accesso più idoneo e funzionale ai mezzi pesanti impiegati nelle attività operative, ottimizzando al contempo la sicurezza delle manovre e la gestione dei flussi veicolari;
- CONSIDERATA** la necessità di introdurre la modifica temporanea dell’Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell’ENAC al fine di disciplinare, nel periodo compreso dal giorno 07/01/2026 al giorno 28/02/2026, la viabilità stradale in *land side*, in particolare nell’area interessata dai lavori di realizzazione del parcheggio a raso “Nord”, e per garantire le opportune condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale,

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica, nel periodo compreso **tra le ore 00:00 del 7 gennaio 2026 e le ore 23:59 del 28/02/2026**, nelle aree lato città dell’Aeroporto di Milano Linate, indicate e circoscritte nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Viabilità e sosta

1. La circolazione e la sosta sulle aree interessate sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente

Ordinanza, che ne formano parte integrante.

2. È consentita la sosta e/o la fermata esclusivamente nelle aree a ciò riservate e regolarmente individuate.
3. Sono soggetti a rimozione forzata i veicoli in sosta e/o in fermata rinvenuti in aree diverse da quelle di cui al comma precedente ossia in quelle interessate dai lavori specificati in premessa e meglio identificate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.

Art. 3

Viabilità della carreggiata interessata

1. Per il periodo di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, intercorrente **dalle ore 00:00 del 07/01/2026 alle ore 23:59 del 28/02/2026**, sono istituiti lungo il tratto di strada oggetto di regolamentazione i varchi di ingresso e di uscita per consentire una più efficace separazione tra i flussi in entrata e in uscita mezzi pesanti impiegati nelle attività operative.
2. L'accesso e l'uscita veicolare dal cantiere dei mezzi operativi impiegati per i lavori sono assistiti da personale a ciò addetto.
3. All'altezza del varco di uscita, il transito del tratto di carreggiata interessato dai lavori di realizzazione del nuovo Parcheggio a raso "Nord" è consentito percorrendo la sola corsia libera a senso unico, risultando parzialmente assorbita quella prospiciente.
4. Lungo il percorso interessato dal cantiere, ove previsto dalla planimetria allegata, è garantito il transito pedonale mediante l'utilizzo di marciapiedi e attraversamento pedonale a zebra.

Art. 4

Responsabilità del Gestore Aeroportuale

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
2. La SEA S.p.A. è tenuta a comunicare il termine dei lavori.

Art. 5

Rispetto dell'Ordinanza

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 6

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2025 del 25 settembre 2025 della Direzione Territoriale Milano Linate (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore **00:00 del 7 gennaio 2026**.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, li 30 dicembre 2025

Il Direttore Territoriale Milano

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)